



№ 7592/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

FW

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Presidente -

Immigrazione

Dott. ANTONIO VALITUTTI

- Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO

- Consigliere -

Ud. 13/02/2018 -

CC

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

R.G.N. 21490/2017

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Rel. Consigliere

Rep. con 7592

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21490-2017 proposto da:

_____ , elettivamente domiciliato in ROMA,

_____ presso lo studio dell'avvocato

_____ , che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585;

- intimato -

avverso la sentenza n. 198/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Brescia, con sentenza dell'8 febbraio 2017, ha rigettato l'opposizione di _____ avverso il provvedimento che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale. La domanda era stata motivata in ragione dei rischi di rientro nel suo paese d'origine (il Pakistan), avendo intrapreso una relazione

P.

1706
18

sentimentale con una ragazza appartenente a una famiglia di religione sciita e di avere deciso di sposarsi clandestinamente nel 2011; per questo, essendo egli sunnita, era stato denunciato dalla famiglia della ragazza (e poi anche da quest'ultima che vi era stata costretta) per sequestro di persona e per errore gli avevano ucciso suo fratello, al quale egli rassomigliava; egli aveva denunciato i fatti alla polizia locale ma senza esito.

La Corte ha ritenuto il racconto incongruente e non credibile, avendo egli nel corso dell'audizione davanti alla Commissione territoriale competente confermato il contenuto di una propria dichiarazione scritta, nella quale egli non faceva alcun riferimento alla vicenda descritta nel giudizio, ma soltanto a ragioni di natura economica che lo avevano indotto ad espatriare; sicché, ad avviso della Corte, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta, non rilevando l'esame della situazione di conflitto interreligioso e di insicurezza interna al paese.

Avverso questa sentenza _____ ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Ministero dell'interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato omesso esame delle sue dichiarazioni in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale competente, ove aveva dichiarato di essere stato costretto a lasciare il paese a causa di un conflitto interreligioso con una famiglia sciita che non aveva accettato il matrimonio della ragazza con lui perché di origine sunnita.

Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha esaminato il fatto indicato nel motivo, vale a dire le indicate vicissitudini connesse al matrimonio con una donna sciita e lo

ha valutato in senso diverso da come auspicato dal ricorrente, avendo la Corte basato il suo convincimento, oltre che sull'assoluta genericità e vaghezza intrinseca del racconto (il richiedente la protezione non aveva nemmeno indicato la donna nominativamente), sul fatto che nel documento scritto presentato alla Commissione egli avesse riferito esclusivamente di ragioni economiche che lo avevano indotto ad espatriare.

La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell'interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Sono inammissibili, in via consequenziale, il secondo e terzo motivo - che hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 14 del d.lg. n. 251 del 2017, 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, per avere negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria - in considerazione del rilievo decisivo della *ratio decidendi* costituita dalla valutazione di non credibilità del racconto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 13 febbraio 2018.

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA


oggi, 28 MAR. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Ric. 2017 n. 21490 sez. M1 - ud. 13-02-2018